



Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO - DIVISIONE VII

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 13 maggio 2009, presso il Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali con la mediazione del Sottosegretario di Stato Sen. Pasquale Viespoli assistito dal dott. Francesco Cipriani, della dott.ssa Annunziata Francomacaro e da ITALIA LAVORO rappresentata dal dott. Piergiorgio Martufi, si sono incontrati:

- Per la Regione Lazio il signor Agostino Loprevite
- Per Regione Campania il signor Alberto Acocella
- Per la società ALES S.p.A. l'amministratore delegato ing. Giuseppe Bertolazzi e il dr. Antonio Viganò;
- per la FILCAMS Cgil il signor Danilo Lelli;
- per la FISASCAT CISL il signor Alfredo Magnifico;
- per la UILTuCS UIL il signor Antonio Vargiu;
- per UGL il signor Vittorio Delle Donne;

E' presente un'ampia rappresentanza territoriale e aziendale delle OO.SS.

PREMESSO CHE

- La società ALES SPA partecipata al 30% dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il restante 70% da Italia Lavoro SpA svolge attualmente come propria esclusiva attività servizi a favore del Ministero per i beni e le Attività Culturali, presso la sede centrale del Mibac e le Sovrintendenze della Campania e del Lazio.
- Gli esercizi 2007 e 2008 si sono chiusi con notevoli perdite economiche.
- La società ALES ha avviato in data 1° settembre 2008 la procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 24 della legge 223/91 per tutto il proprio personale pari a 430 lavoratori così suddivisi: 167 lavoratori unità produttiva Lazio, 263 lavoratori unità produttiva Campania.
- La procedura di mobilità è motivata dall'azienda a seguito della cessazione della convenzione sottoscritta tra la Società e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, prorogata in data 23 dicembre 2008 fino al 30 giugno 2009.
- L'azienda ha dichiarato che a seguito della proroga suddetta e in considerazione del fatto che è in corso l'acquisizione dell'intero pacchetto azionario aziendale da parte del MIBAC, evento

che garantirebbe continuità di operato da parte dell'azienda stessa, il numero degli esuberanti si è comunque sensibilmente ridotto fino ad un massimo di 100 unità.

Nella riunione del 4 marzo 2009 presso il Ministero del Lavoro della salute e delle politiche sociali l'azienda dichiara la disponibilità alla revoca dell'attuale procedura di mobilità a fronte della possibilità di addivenire ad un accordo di Cassa Integrazione Straordinaria in deroga per un numero non superiore a 99 lavoratori di cui 61 (45 organico diretto e 16 organico di staff) collocati nella Regione Campania e 38 (25 organico diretto e 13 organico di staff) nella Regione Lazio.

Nel corso dei numerosi incontri che si sono susseguiti a vari livelli, le Parti hanno convenuto sulla necessità di esaminare tutti gli strumenti volti ad assicurare una gestione non traumatica degli esuberanti.

Tanto premesso,

VISTA

La legge del 22 dicembre 2008 n. 203 (Legge Finanziaria 2009) che all'art. 2 co. 36 ha stabilito la concessione, per l'anno 2009, del trattamento di CIGS in deroga alla normativa vigente in materia, in caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche in riferimento a settori produttivi ed aree regionali, ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi;

VISTO

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale" e in particolare il co. 8, dell'art. 19 che stabilisce la possibilità di modulare e differenziare le misure di tutela del reddito in funzione della compartecipazione finanziaria a livello regionale o locale;


VISTO

L'accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 12 febbraio u.s. con cui sono stati individuati il contributo nazionale e i contributi regionali per interventi di sostegno al reddito, combinati ad azioni di politica attiva;

VISTI

Gli accordi sottoscritti, in data 16 aprile 2009, tra il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e le Regioni Campania e Lazio che stabiliscono che il trattamento di sostegno al reddito spettante a ciascun lavoratore è integrato da un contributo connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% di sostegno al reddito ed è posto a carico del FSE-POR; che la percentuale medesima, fermo restando l'ammontare complessivo del FSE-POR, potrà essere calcolata mensilmente oppure sull'ammontare complessivo del sostegno al reddito derivante dalla somma dei periodi autorizzati, con conseguente integrazione verticale dei Fondi nazionali;

TUTTO CIO' PREMESSO



Le parti concordano quanto segue:

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

1) Al fine di assicurare la realizzazione del piano di gestione della crisi occupazionale, l'Azienda, le Organizzazioni Sindacali, le Regioni Campania e Lazio ritengono necessario il ricorso alla CIGS in deroga di cui in premessa e, a tal fine, la ALES SpA inoltrerà apposita istanza a favore di **complessive n. 99 unità lavorative** a far data dal 15/05/ 2009 e fino al 31/12/2009 così suddivisi:

- Lavoratori appartenenti allo staff aziendale fino ad un massimo di 21 di cui fino ad un massimo di 11 nell'unità produttiva Lazio e fino ad un massimo di 10 nell'unità produttiva Campania.
- Lavoratori appartenenti al coordinamento operativo (coordinatori di sito) fino ad un massimo di 8 di cui fino ad un massimo di 2 nell'unità produttiva Lazio e fino ad un massimo di 6 nell'unità produttiva Campania.
- Lavoratori appartenenti all'area operativa fino ad un massimo di 70 di cui fino ad un massimo di 25 nell'unità produttiva Lazio e fino ad un massimo di 45 nell'unità produttiva Campania.

2) Per quanto attiene ai criteri di individuazione dei lavoratori di staff da collocare in CIGS, le parti convengono sui seguenti criteri:

- a) lavoratori che dichiareranno di aderire volontariamente alla messa in cassa integrazione;
- b) nel caso in cui non fosse raggiunto il numero massimo previsto sulla base delle adesioni volontarie alla messa in cassa integrazione a zero ore, per il restante numero di risorse l'azienda procederà, previa intesa con le OO.SS., alla messa in cassa integrazione sulla base delle esigenze tecnico-organizzative e produttive aziendali connesse al Piano Industriale, muovendo dal presupposto che il principale fattore di criticità nell'assetto dell'organico è rappresentato da uno sbilanciamento nel rapporto tra personale diretto ed indiretto.


Per quanto attiene al personale operativo e di coordinamento operativo, il criterio per l'individuazione del personale da collocare in CIGS sarà quello della adesione volontaria alla messa in cassa integrazione a zero ore.

Nel caso in cui per tali categorie di lavoratori non si raggiungesse il numero massimo previsto sulla base delle adesioni volontarie alla messa in cassa integrazione a zero ore, per il restante numero di risorse l'azienda procederà previa intesa con le OO.SS. alla messa in cassa integrazione a rotazione. Nelle more della concessione del decreto autorizzatorio di CIGS l'azienda si impegna ad anticipare mensilmente il trattamento di CIGS per conto dell'ente competente.

3) Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10 del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.

4) Italia Lavoro su incarico della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali, al fine del costante aggiornamento della spesa:

- acquisirà i dati iniziali dei lavoratori per i quali viene richiesto il trattamento di CIGS in deroga,
- effettuerà il monitoraggio bimestrale sui lavoratori effettivamente sospesi nel bimestre di riferimento e sull'andamento del piano di gestione secondo modalità da concordare con la Società.



Con il presente verbale le Parti si danno atto di aver positivamente sottoscritto l'Accordo governativo di cui alla citata legge 203/2008 (legge finanziaria 2009).


Le Regioni Campania e Lazio dichiarano di assumere l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito dei lavoratori della ALES SpA, ai sensi dei citati accordi del 16 aprile u.s.

L'erogazione del sostegno al reddito avverrà secondo le indicazioni di cui in premessa, ai sensi di quanto concordato nella più volte citata intesa del 16 aprile 2009,

Letto, confermato, sottoscritto.




Abbonato Roberto Longo



V. Rossi

Aut. ...
V...



Verbale di accordo

Premesso che:

a) L'Azienda ha attivato con lettera del 01.09.2008 la procedura di mobilità, ex articoli 4 e 24 della legge 223/91, per complessivi 430 lavoratori, per le motivazioni indicate nella stessa lettera d'attivazione della procedura;

b) nell'ambito di detta procedura, nella riunione tenuta in data 04.03.2009 presso il Ministero del Lavoro, l'Azienda ha manifestato la possibilità di giungere ad una revoca della procedura di mobilità, con l'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria per un numero complessivo di 99 lavoratori;

c) nella riunione tenutasi in data odierna presso il Ministero del Lavoro, l'Azienda ha proceduto alla revoca della procedura di mobilità e contestualmente ha sottoscritto con le OO.SS. un verbale di accordo che prevede l'attivazione della Cassa Integrazione Straordinaria in deroga per un numero complessivo di 99 lavoratori;

d) per ridurre ulteriormente le conseguenze che ricadono sul personale della situazione economica di difficoltà nella quale versa l'Azienda, le OO.SS. hanno richiesto l'attivazione di un piano di esodo incentivato per tutto il personale di Ales S.p.a.;

e) dopo ampia e approfondita discussione l'Azienda ha accettato di addivenire ad un accordo in relazione a quanto sopra richiesto secondo le condizioni di seguito pattuite.

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante del presente accordo.
2. Ales S.p.a. si impegna ad attuare una campagna di risoluzioni consensuali con incentivazioni all'esodo per il personale inquadrato nei livelli dal I al V.
3. Ales S.p.a. si impegna ad erogare in favore dei lavoratori in Cassa Integrazione a zero ore che accettino la risoluzione del rapporto di lavoro un importo quantificato come stabilito nella tabella di seguito riportata.

UOMINI

LIVELLO	64	63	62	61	60	59	58
	ANNI						
I	€ 5.063,93	€ 10.127,86	€ 15.191,79	€ 20.255,71	€ 25.319,64	€ 30.383,57	€ 35.447,50
II	€ 4.602,71	€ 9.205,43	€ 13.808,14	€ 18.410,86	€ 23.013,57	€ 27.616,29	€ 32.219,00
III	€ 4.152,50	€ 8.305,00	€ 12.457,50	€ 16.610,00	€ 20.762,50	€ 24.915,00	€ 29.067,50
IV	€ 3.906,71	€ 7.813,43	€ 11.720,14	€ 15.626,86	€ 19.533,57	€ 23.440,29	€ 27.347,00
V	€ 3.523,93	€ 7.047,86	€ 10.571,79	€ 14.095,71	€ 17.619,64	€ 21.143,57	€ 24.667,50

DONNE



LIVELLO	59	58	57	56	55	54	53
	ANNI						
I	€ 5.063,93	€ 10.127,86	€ 15.191,79	€ 20.255,71	€ 25.319,64	€ 30.383,57	€ 35.447,50
II	€ 4.602,71	€ 9.205,43	€ 13.808,14	€ 18.410,86	€ 23.013,57	€ 27.616,29	€ 32.219,00
III	€ 4.152,50	€ 8.305,00	€ 12.457,50	€ 16.610,00	€ 20.762,50	€ 24.915,00	€ 29.067,50
IV	€ 3.906,71	€ 7.813,43	€ 11.720,14	€ 15.626,86	€ 19.533,57	€ 23.440,29	€ 27.347,00
V	€ 3.523,93	€ 7.047,86	€ 10.571,79	€ 14.095,71	€ 17.619,64	€ 21.143,57	€ 24.667,50

Tutte le somme devono intendersi come lorde e onnicomprensive.

A coloro i quali non avessero raggiunto l'età minima prevista nelle tabelle di cui sopra, potrà essere erogata la somma massima ivi prevista.

Agli importi sopra indicati, che saranno attribuiti a titolo di Incentivazione all'esodo, dovrà essere aggiunta la somma di Euro 1000 lordi per gli uomini al di sotto dei 61 anni e per le donne al di sotto dei 56 anni e di Euro 1700 lordi per gli uomini a partire da 61 anni e per le donne a partire dai 56 anni, ammontare che verrà erogato, unitamente alle somme sopra citate, a titolo di transazione all'atto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con la rinuncia ad ogni pretesa nei confronti di Ales S.p.a., fatta eccezione per i ricorsi già notificati alla data di sottoscrizione del presente verbale di accordo, effettuata con apposito verbale di transazione individuale nelle forme di cui agli artt. 2113 c.c. ultimo comma e 410 e seguenti c.p.c..

3) L'Azienda accetterà le richieste di risoluzione consensuale che perverranno per iscritto dalla data odierna e sino al 15 dicembre 2009.



Vittorio Della Giuncina

La Ales S.p.A., e le Organizzazioni Sindacali:
FILCAMS CGIL rappresentata da Danilo Lelli
FISASCAT CISL rappresentata da Alfredo Magnifico
UIL TUCS rappresentata da Antonio Vargiu
UGL rappresentata da Vittorio Delle Donne

Le parti a margine dell'accordo Governativo siglato dalle stesse e dalle Regioni interessate all'intervento di CIGS per un numero massimo di 99 lavoratori, concordano che la Ales S.p.a. potrà procedere su base volontaria, per un massimo di 9 persone, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma undicesimo, legge n. 223 del 1991, alla assegnazione a mansioni diverse ed eventualmente inferiori, anche in deroga all'art. 2103 Cod. Civ. del personale di staff, in ragione delle esigenze organizzative e produttive risultanti dal piano industriale più volte citato. L'assegnazione avverrà esclusivamente per i lavoratori che abbiano livelli di inquadramento compatibili con le mansioni operative che verranno assegnate, ovvero per i lavoratori inquadrati nei livelli V, IV e III del CCNL.

L'azienda si riserva, inoltre, sempre ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma undicesimo, legge n. 223 del 1991, di assegnare su base volontaria a mansioni inferiori di caposquadra i lavoratori facenti parte del coordinamento operativo che ne facessero espressa richiesta.

Le parti chiedono di allegare il presente accordo ed i relativi allegati al verbale di accordo siglato in sede governativa per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

Roma, 13/05/2009

